CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

VERONA

ACCORDO SULLA DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

Il giorno 21 del mese di dicembre 2018, alle ore 10,15 presso la sede camerale,

la delegazione di parte datoriale:

- Veneri Cesare Presidente
- Borghero Riccardo
- Scola Pietro

e la delegazione di parte sindacale come definita all'art. 7 del CCNL 21.5.2018:

RSU

Bamonti Emiliano

Makovec Chiara

Perale Simone

Pozzi Mia

Rodà Natale

Roncoletta Francesca

Sartori Natascia

CGIL TERRITORIALE

CISL TERRITORIALE

UIL TERRITORIALE

CSA TERRITORIALE

- premesso che il 21.5.2018 è stato sottoscritto il CCNL Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

- che presso la CCIAA di Verona è attualmente vigente il CCDI per il triennio 2012-2015, stipulato il 10.6.2013;
- che le parti hanno avviato la contrattazione per la definizione del Contratto Decentrato normativo triennale e che la trattativa non si è ancora conclusa;
- considerato che si rende necessario, visto l'approssimarsi della fine dell'anno, procedere alla destinazione delle risorse del Fondo costituito per l'anno 2018 e destinate a sostenere, nell'annualità corrente, le iniziative volte a migliorare la produttività, l'economicità e la qualità dei servizi camerali;
- ritenuto opportuno definire, attraverso il presente contratto decentrato, solo le materie che devono obbligatoriamente trovare immediata applicazione fin dal 2018, rinviando ad un contratto normativo triennale la disciplina di quegli istituti contrattuali che, per il loro contenuto significativamente diverso rispetto al passato o per la necessità della revisione – a latere del contratto decentrato – di sistemi e metodologie di applicazione, richiedano uno spazio temporale maggiore per addivenire ad una disciplina negoziale (per gli aspetti di competenza della contrattazione decentrata);
- visto l'art. 70-bis del CCNL 21.5.2018, che disciplina l'"indennità condizioni di lavoro", destinata a remunerare lo svolgimento di attività disagiate, esposte a rischi o implicanti il maneggio di valori;
- considerato che la disciplina in materia di "indennità condizioni di lavoro" trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo al CCNL 21.5.2018;
- preso atto, pertanto, che a far data dalla sottoscrizione del CCDI per la destinazione del Fondo risorse decentrate 2018, la disciplina del CCDI triennio 2012-2015, del 10.6.2013, in materia di indennità di rischio e di disagio non potrà più essere applicata;
- visto l'art. 16 comma 3 del CCNL 21.5.2018, che prevede che le progressioni economiche nella categoria debbano essere attribuite "in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale nel triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi"
- visto l'art. 16 comma 10 del CCNL 21.5.2018, che fa salve, rispetto a tali nuovi criteri di attribuzione delle progressioni economiche, le sole procedure di attribuzione ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del CCNL;
- ritenuto opportuno procedere ad una revisione del CCDI normativo attualmente vigente, nelle sole parti relative alla disciplina delle indennità di rischio e disagio ed ai criteri generali per la progressione economica all'interno della categoria, in modo da permettere alle parti di negoziare l'utilizzo del Fondo risorse decentrate,

rinviando ad un successivo contratto integrativo triennale la disciplina delle materie di cui all'art. 7 comma 4 del CCNL 21.5.2018;

- preso atto che, a norma dell'art. 8 comma 7 del CCNL 21.5.2018, i contratti collettivi integrativi conservano comunque la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti integrativi;
- dato atto che il 13.12.2018 le parti hanno sottoscritto un'Ipotesi di accordo;
- considerato che il Collegio dei Revisori, in data 19.12.2018, ha attestato che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'ipotesi è garantita dagli stanziamenti previsti nel preventivo annuale 2018 e che l'ipotesi di accordo, ad eccezione di quanto previsto all'art. 2 in ordine alle progressioni economiche del personale in distacco sindacale, è coerente con le norme del CCNL del settore e con le disposizioni in materia di misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- preso atto che le parti, convocate per il 21.12.2018 per la sottoscrizione dell'accordo, hanno concordato di procedere alla sottoscrizione definitiva di un testo che recepisca i contenuti pattuiti nel corso della trattativa e riportati nell'Ipotesi, ad eccezione della disposizione dell'art. 2 relativa alle progressioni economiche del personale in distacco sindacale;

sottoscrivono il seguente accordo sulla destinazione del fondo risorse decentrate anno 2018.

ART. 1

INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (art. 70-bis CCNL 21.5.2018)

Le parti concordano che, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le indennità di rischio e di disagio di cui all'art. 6 del CCDI 10.6.2013 saranno disapplicate.

A decorrere dalla stessa data, sarà riconosciuta una "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

a) particolarmente disagiate, da parte del personale che svolge attività di verifica - ispettiva o di sorveglianza - nel settore della metrologia legale, dei metalli preziosi e della sicurezza e conformità dei prodotti, al di fuori della sede camerale e per un minimo di tre ore e mezza effettive e continuative;
b) esposte a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, correlate alla conduzione dell'auto camerale o all'attività di stamperia.

Tenuto conto dell'effettiva incidenza delle causali di cui ai punti precedenti nelle attività svolte dal dipendente, l'indennità di cui al presente articolo sarà così commisurata:

- € 7,00 per ogni giornata di verifica, nella quale si verifichino le condizioni di cui al precedente punto a), tenuto conto che l'attività viene svolta con conduzione dell'auto camerale;

- € 1,35 per ogni giornata di effettiva esposizione al rischio, per il personale che svolga solo le attività di cui al precedente punto b).

L'attribuzione delle indennità è di esclusiva competenza del Dirigente di Area, che comunicherà per iscritto le attività svolte, per le quali l'indennità è riconosciuta, oltre all'importo della stessa.

L'importo delle singole indennità verrà erogato mensilmente, sulla base del numero di giornate di svolgimento delle attività. Al personale con orario di lavoro a tempo parziale l'indennità verrà corrisposta in misura intera.

ART. 2

CRITERI GENERALI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA

All'art. 7 del CCDI 10.6.2013, i paragrafi da 3 a 6 saranno così sostituiti:

"Per l'anno 2018, le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui le parti decidono di attivare la procedura destinando apposite risorse. La selezione è effettuata sulla base della media delle valutazioni della performance individuale ricevute nel triennio precedente.

L'importo complessivamente destinato dalle parti alla realizzazione delle progressioni economiche nella categoria verrà ripartito per ciascuna categoria in proporzione al costo delle progressioni per categoria, calcolato con riferimento al personale in possesso dei requisiti del periodo minimo di effettivo servizio richiesto per l'accesso alla selezione, sulla base della seguente formula:

$$\text{Importo destinato per categoria} = \frac{\text{Costo PEO per categoria}}{\text{Tot. costo teorico PEO}} \times \text{importo destinato PEO}$$

Sulla base delle risultanze della valutazione così effettuata, verrà redatta una graduatoria distinta per ciascuna delle quattro categorie (A, B, C e D) di cui al sistema di classificazione come risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 12 del CCNL 21.5.2018. Per poter risultare idoneo alla progressione orizzontale il personale dovrà aver riportato una valutazione media della performance individuale, nel triennio, non inferiore al 55% del massimo previsto nella scheda di valutazione. Si procederà quindi all'attribuzione della progressione economica fino ad esaurimento delle risorse individuate per ciascuna categoria. I resti eventualmente risultanti all'interno di ciascuna categoria verranno resi disponibili, a partire dalla categoria D, per incrementare il budget a disposizione della

categoria immediatamente inferiore; l'eventuale ulteriore residuo verrà reso disponibile con meccanismo circolare, ripartendo dalla categoria D, fino al massimo utilizzo possibile delle risorse".

Le parti concordano di effettuare per l'anno 2018 le progressioni orizzontali con decorrenza 1.1.2018. La progressione sarà riconosciuta a una quota limitata di personale; a tal fine, verrà destinata alle progressioni orizzontali la somma di € 20.000,00.

ART. 3

DESTINAZIONE DEL FONDO

Le parti concordano di destinare le risorse decentrate disponibili anno 2018, quantificate in € 323.337,93, al finanziamento dei vari istituti contrattuali previsti dal CCDI vigente, come modificato dal presente accordo, nella misura indicata nella tabella Allegato A alla presente ipotesi di accordo, di cui forma parte integrante.

Le parti concordano inoltre di destinare al finanziamento della voce "Premi correlati alla performance", dell'allegato A dell'accordo citato, le eventuali risorse che si rendessero disponibili a seguito di quantificazione definitiva del Fondo risorse decentrate da parte dell'Amministrazione.

ART. 4

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Le parti concordano che le risorse verranno erogate con le modalità di cui al CCDI sottoscritto il 10.6.2013, come modificato dal presente accordo.

Per l'anno 2018, a parziale modifica di quanto previsto dall'art. 5 del CCDI 10.6.2013, l'importo di € 261.437,93, destinato al finanziamento della voce "Premi correlati alla performance" verrà distribuito in un'unica soluzione annuale, entro marzo 2019, a completamento della procedura di valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi indicati nel Piano della Performance e dopo la certificazione da parte dell'Organismo indipendente di valutazione.

ART. 5

RISORSE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2019

A decorrere dall'1.1.2019, e fino a definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative previsto dall'art. 13 comma 3 del CCNL 21.5.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative verranno quantificate nell'importo di € 76.167,09, pari all'importo stanziato nel 2017.

ART. 6

WELFARE INTEGRATIVO

La Camera di Commercio, nei limiti delle risorse già stanziate nel 2017, si impegna a concedere ai dipendenti benefici di natura assistenziale e sociale, sulla base di quanto previsto dall'art. 72 del CCNL 21.5.2018 e nell'importo risultante, per il 2018, in applicazione dei criteri stabiliti con deliberazione di Giunta n. 163 del 26.6.2014, pari ad € 32.672,37. Per il 2018, tali benefici verranno riconosciuti dall'amministrazione direttamente ai dipendenti, per le tipologie di spese e con i criteri di ripartizione utilizzati nel 2017 dalla Cassa Mutua tra i dipendenti della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Verona. L'amministrazione predisporrà la modulistica per le richieste e comunicherà tempi e modi per le richieste attraverso apposita comunicazione di servizio entro il 28.2.2019. Le somme eventualmente residuate dopo i rimborsi delle spese di cui sopra, confluiranno nel fondo di assistenza dell'esercizio successivo.

ART. 7

NORME FINALI

Per quanto non espressamente modificato dal presente accordo, ed in quanto compatibili con le disposizioni del CCNL 21.5.2018, restano confermate le discipline di cui al CCDI 10.6.2013, in via transitoria e fino alla sottoscrizione del nuovo CCDI triennale 2019-2021.

Le parti danno atto che nella determinazione dell'importo da destinare, ai sensi dell'art. 3 del presente accordo, alle indennità di cui all'art. 1, si è tenuto conto di quanto già riconosciuto in corso d'anno, per finalità omologhe, sulla base dell'ultrattività dell'accordo del 10.6.2013.

Le parti convengono infine che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o contrattuali che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Le parti concordano che le somme stanziate in sede di determinazione del Fondo risorse decentrate anno 2018 potranno essere oggetto di revisione, da parte dell'Amministrazione, in caso di eventuali vincoli previsti da disposizioni di legge in materia.

La Delegazione di parte pubblica

R.S.U.

Organizzazioni sindacali territoriali

FP CGIL

CISL FP

Allegato A

	RISORSE DECENTRATE UTILIZZO FONDO ANNUALITA' 2018	IMPORTO	
RISORSE 2018	TIPOLOGIA	€	**669.270,69**
RISORSE STABILI		€	**379.416,05**

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

ARTICOLO 68 CCNL 21.5.2018		€	**345.932,76**
COMMA 1	differenziali di posizione economica pagati al personale che ha beneficiato negli anni delle p.e.o. assegnate in base a contratti decentrati	€	*285.787,07*
	differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria	€	*11.019,17*
	quote indennità comparto (art. 33, comma 4, lett. b) e c) ccnl 22.1.2004)	€	*48.786,52*
	indennità personale ex-VIII^ qual..funz.le non titolare di p.o.		
	indennità personale ex III e IV q.f.	€	*340,00*
RISORSE STABILI DISPONIBILI CCI 2018	differenza tra risorse stabili ed impieghi fissi	€	**33.483,29**

RISORSE VARIABILI	€	**289.854,64**

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

ARTICOLO 68 CCNL 21.5.2018			€ **323.337,93**
COMMA 2 LETT. A e B)	premi correlati alla performance		261.437,93
COMMA 2 LETT. C)	indennità legate a particolari condizioni di lavoro (disagio, rischi)		1.900,00
COMMA 2 LETT.D)	compensi per attività prestata in giorno di riposo settimanale (maggiorazione)		1.000,00
COMMA 2 LETT. E) E ART. 70-QUINQUIES	indennità per specifiche responsabilità		39.000,00
COMMA 2 LETT. G)	compensi previsti da disposizioni di legge (inclusi quelli Istat), solo a valere sulle risorse ex art. 67, comma 3, lett. c)		
COMMA 2 LETT. J)	progressioni economiche aventi decorrenza nell'anno (finanziate con risorse stabili disponibili)		20.000,00
TOTALE			€ **669.270,69**

CISL FP

FP CGIL

UIL

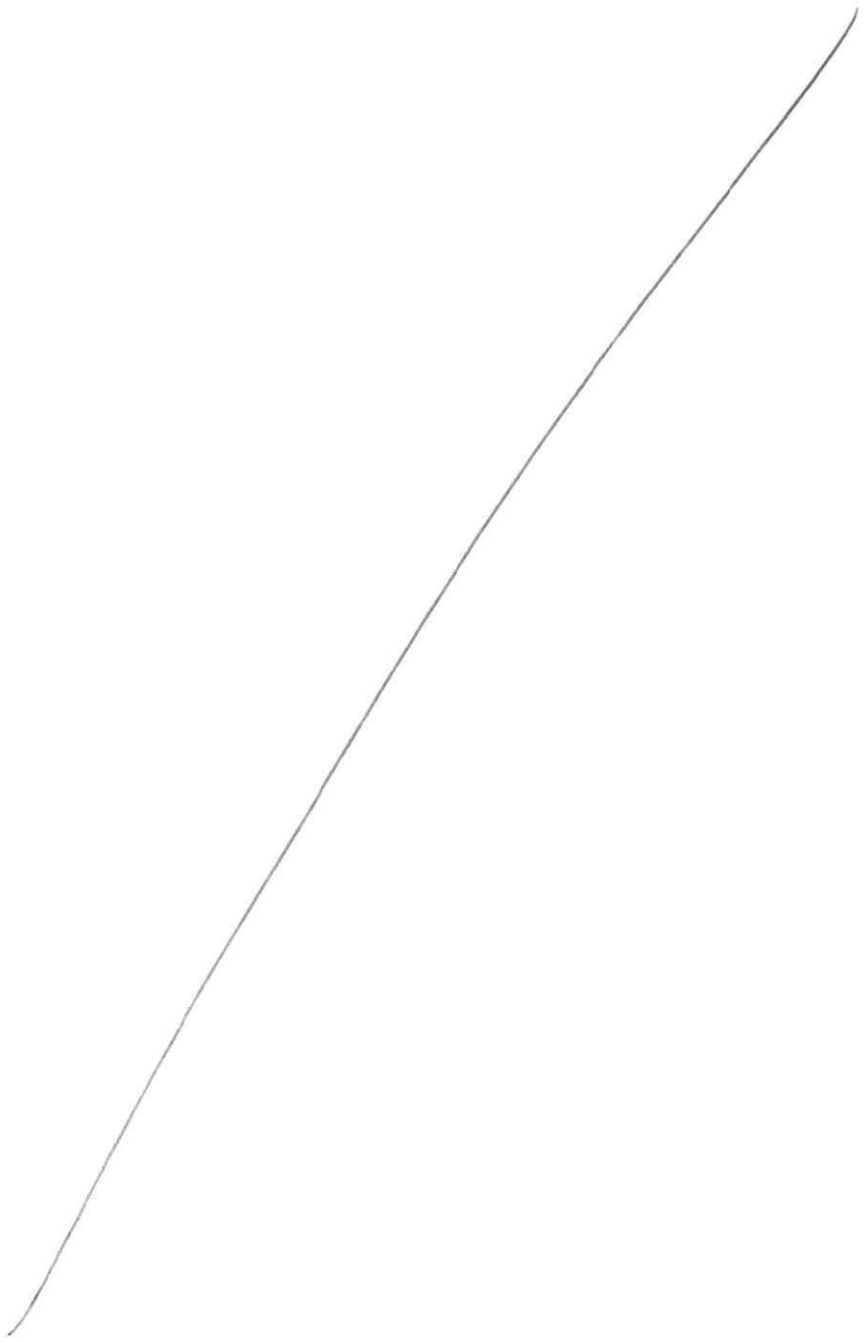

Dichiarazione congiunta n. 1

In relazione a quanto previsto dall'art. 2 le parti danno atto che per valutazioni della performance individuale deve intendersi la valutazione dell'apporto qualitativo risultante dalle schede semestrali di valutazione previste dal Sistema di Misurazione e Valutazione della performance della Camera di Commercio di Verona.

CISL FP

UILPA

FP CGIL

RSU

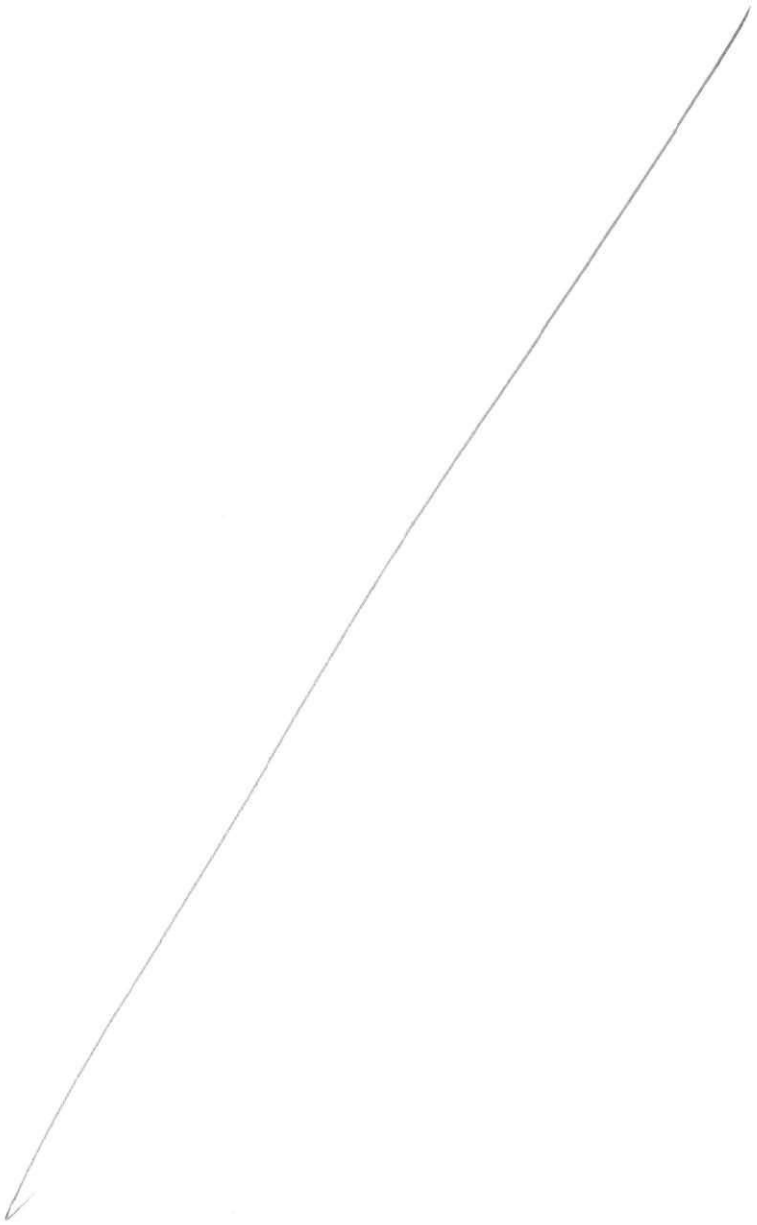

FUNZIONE PUBBLICA CGIL — CISL FP — UILFPL — CSA

Segreteria Provinciale Verona

Verona, 20/12/18

Nota a verbale delle organizzazioni sindacali sull'accordo definitivo sulla destinazione del fondo risorse decentrate anno 2018 della Camera di Commercio di Verona.

Le organizzazioni sindacali evidenziano che l'ipotesi del presente accordo firmato unitariamente da tutte le sigle e la RSU e sottoscritto anche da parte datoriale, nonché votato anche dall'assemblea dei lavoratrici e lavoratori dell'ente, in data 10/12/18, nella sua integrità e senza riserve, conteneva all'art. 2, 4 capoverso la clausola relativa al riconoscimento della progressione economica anche per il personale in distacco sindacale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 39 del vigente CCNL EELL 22/01/2004.

Tale clausola risulta stralciata dal testo del contratto definitivo oggi proposto.

Le organizzazioni scriventi tutte, pur ritenendo di dover firmare il contratto definitivo sottoposto, per pieno senso di responsabilità e rispetto del mandato anche dell'assemblea dei lavoratori e lavoratrici summenzionata, non possono che ritenere del tutto discriminatoria, illegittima ed antisindacale la scelta operata da questo ente di stralcio della clausola suddetta.

La tutela dei dirigenti sindacali tutti deve operare nel senso di garantire la piena applicazione del contratto nazionale e degli accordi quadro di riferimento (tra cui l'accordo quadro 1/08/98 e s.m.i) che ribadiscono che "il periodo di distacco sindacale è equiparato a tutti gli effetti al servizio PIENO prestato nell'amministrazione" (art. 17 CCNQ 1998) e che il distaccato DEVE essere considerato ai fini della progressione economica (art. 39 CCNL 2004 EELL).

La dizione completa che si riporta dell'art. 39 CCNL EELL 2004 vigente è la seguente *"Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione ... (verticale: omissis) e di quella orizzontale economica.*
In sede di contrattazione decentrata integrativa detto personale DOVRA' essere considerato ai fini dell'art. 17, comma 2, lett. A) del CCNL 1/04/99 e successive modificazioni ed integrazioni nonché nella valutazione utile alla prgressione economica orizzontale".

La clausola inserita nell'ipotesi del CCDI presentato garantiva la corretta e legittima applicazione dell'istituto contrattuale del CCNL EELL vigente (art. 39) nonché dell'accordo quadro summenzionato per garantire al personale in distacco od in aspettativa una non discriminazione e parità di trattamento rispetto al resto del personale, dato che l'istituto della progressione economica agisce sul trattamento stipendiale e connessi riflessi contributivi e pensionistici, del dipendente in maniera certo non irrilevante.

Tutto ciò premesso valuteremo la possibilità di aderire ad "adiuvandum" alla tutela nelle opportune sedi delle posizioni lese del personale in distacco sindacale per difendere un principio di assoluta rilevanza e meritevole di piena applicazione e riconoscimento nella difesa e non discriminazione di ogni distaccato delle scriventi organizzazioni sul territorio di Verona.
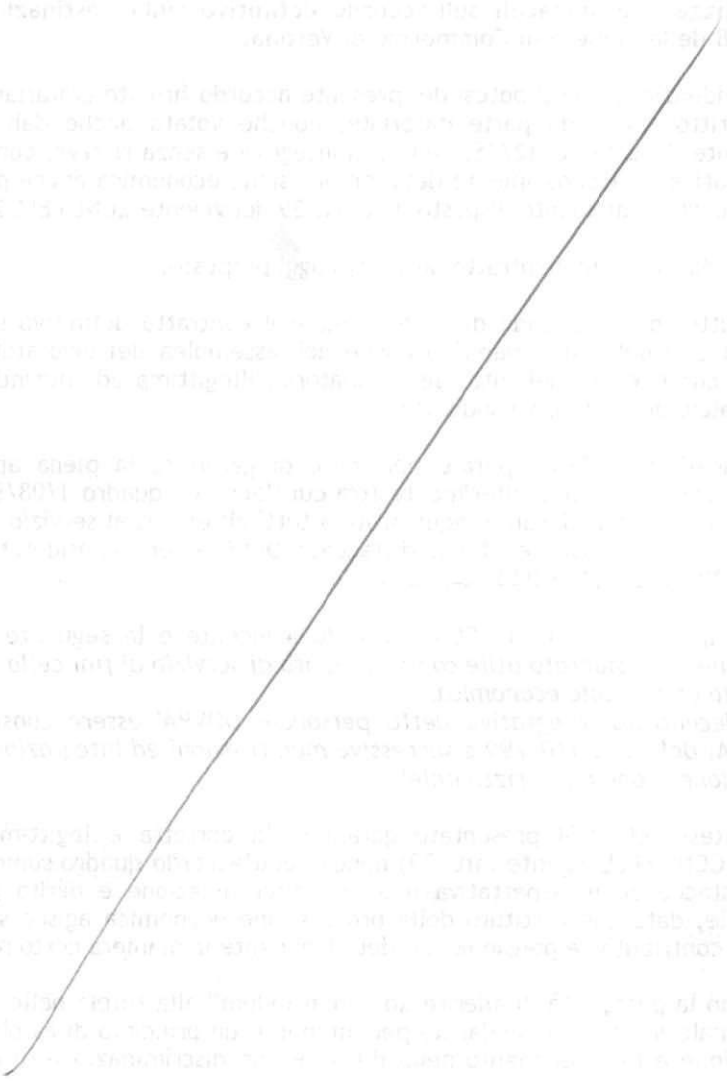
f.to.
CGIL FP DE PASQUALE ANTONIO ~~TODESCO SONIA~~
CISL FP ANGELO TIRAPELLE
UIL FPL F.to DANIELA PRENCIPE
CSA F.to NICOLA CAVEDINI